



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDISPENSABILI (TASI) - ANNUALITÀ 2018.

Nr. Progr. **7**

Data **19/02/2018**

Seduta Nr. **1**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 19/02/2018 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 19/02/2018 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA. Previa convocazione nei modi e termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MAGLI PRIMO	S	SANTINELLI ANDREA	N	COLZANI MASSIMO	S
COLLEONI FEDERICO	S	RAPIZZA DARIO	S		
SCARPELLINI ROBERTO	S	STENTELLA IVANO	S		
FRATUS ANDREA	S	INTRA RUGGERO	N		
VAVASSORI ROBERTO	S	NICOLI GIOVANNI	S		
CARMINATI VALENTINA	S	TIRABOSCHI FRANCESCO	S		
TOTALE Presenti: 11			TOTALE Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

SANTINELLI ANDREA; INTRA RUGGERO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco dà atto che l'illustrazione e la discussione sul presente punto all'ordine del giorno è già stata effettuata, in maniera unitaria, in sede di trattazione del punto all'ordine del giorno n. 6 "Definizione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2018". Si rinvia pertanto integralmente al verbale di cui al punto n. 6 predetto.

Non vi sono altri interventi.

Chiusa la discussione si procede a votazione sul punto n. 7 all'ordine del giorno avente ad oggetto: Approvazione aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Annualità 2018".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2018 quale proposta al Consiglio comunale che di seguito si riporta integralmente;

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATE le delibere consiliari n. 09 del 29/4/2016 e n. 4 del 31/3/2017 con la quale sono state definite le aliquote e le detrazioni rispettivamente per le annualità 2016 e 2017;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015 e seguenti, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI approvato con delibera consiliare n. 20 del 05/8/2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e confermato per l'annualità 2017 dall'art. 1 c. 42 della L. n. 232/2016 e successivamente dall'art. 1 co. 37 della L. n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018) in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ed esteso all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille *“a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate”* detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigenza di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata nell'anno d'imposta 2017 solo se espressamente previsto con delibera consiliare;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato confermato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, per l'anno 2017 ed integrato dall'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017, per la medesima applicazione per l'anno 2018 ;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TASI sono state disciplinate specifiche agevolazioni per i contribuenti;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

CONSIDERATO il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU allo 09,00 per mille come aliquota ordinaria, si ritiene equo ed opportuno anche per il 2018 non applicare la TASI alle categorie di immobili soggetti a IMU, prevedendo un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili, ad esclusione dei fabbricati di cat. D che si rende necessario per salvaguardare gli equilibri di bilancio.

VISTA la relazione del responsabile del servizio che si allega al presente atto;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014 e dal comma 679 della L. 190/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote per il 2018:

A. 01,00 per mille per;

- *i Fabbricati classificati catastalmente nella cat. D;*
- *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;*
- *i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

B. 00,00 per mille, per altri immobili soggetti ad IMU;

SPECIFICATO che per gli immobili occupati o detenuti da un soggetto diverso dal proprietario è soggetto passivo anche l'occupante/detentore e a suo carico è stabilita la percentuale del **10%** del versamento della TASI. La restante parte rimane dovuta dal possessore.

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote in %			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
0,90	0,00	0,90	Tutti gli immobili escluse cat. D e abitazioni principali ed assimilate
0,90	0,10	1,00	Fabbricati cat. D
0,00	0,00	0,00	Abitazioni principali ed assimilate escluse le cat. A1 – A8 – A9 di cui alla lettera A) del precedente paragrafo
0,50	0,00	0,50	Abitazioni principali ed assimilate cat. A1 – A8 – A9 e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado come abit. Principale
0,00	0,10	0,10	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,00	0,10	0,10	Fabbricati costruiti e destinati alla vendita

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle

agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2018, risulta presumibilmente di circa euro 110.000,00 compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, scelti e individuati analiticamente come rilevabile dalla nota esplicativa del Responsabile Settore A.G. e Finanziari allegata al presente atto, per i quali si preventiva un grado di copertura pari circa al 22,76%;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore A.G. e Finanziari;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Colzani, Tiraboschi, Nicoli), astenuti nessuno espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2018 come specificato in premessa;
3. DI APPROVARE l'individuazione degli otto servizi indivisibili indicati nell'allegata nota esplicativa del Responsabile Settore A.G. e Finanziari allegata al presente atto, per i quali si preventiva un grado di copertura pari circa al 22,76%;
4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione - voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Colzani, Tiraboschi, Nicoli), astenuti nessuno - immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 ritenuta

l'urgenza di dare immediatamente corso alla deliberazione in vista dei termini per l'approvazione del bilancio e dunque dell'approvazione del bilancio medesimo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 19/02/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. MAGLI PRIMO

Il Segretario Comunale

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **7** Del **19/02/2018**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDISPENSABILI (TASI) - ANNUALITÀ 2018.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 12/02/2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 12/02/2018 IL RESPONSABILE DI SETTORE CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 12/02/2018 IL RESPONSABILE FINANZIARIO CROTTI EUGENIO

APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C.-TASI - 2018

RELAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE A.G.e FINANZIARI

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC) quale tributo su cui fonda le sue basi la fiscalità locale. Di fatto la nuova imposta è articolata in tre separati tributi in sostituzione della precedente IMU (Imposta Municipale Propria) e TARES (Tassa sui Rifiuti sui Servizi). Il nuovo tributo si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Pertanto la precedente IMU non è stata soppressa ma inclusa nella IUC quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali e loro pertinenze (purché non di lusso ossia accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9) e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Nel 2016 i Comuni si sono trovati a dover gestire la TASI sulla base di modifiche normative imposte dal legislatore nazionale, con l'ulteriore vincolo relativo al divieto di aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, confermato per il 2017. Il medesimo scenario viene riproposto per l'anno 2018, stante la conferma del blocco di aliquote e tariffe (fatta eccezione per la TARI), previsto dall'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018).

Restano pertanto inalterati i presupposti della TASI: oltre all'esenzione dei terreni agricoli, permane l'esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle accatastate in categoria catastale di lusso (ossia nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

L'esclusione dalla tassazione spetta anche per la "quota inquilino", ossia per coloro che hanno preso in locazione le unità abitative e vi hanno fissato la propria residenza. A tale proposito, si rammenta che il legislatore aveva disposto che *"Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014, di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo"*.

La TASI è applicabile anche ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per tali fabbricati l'aliquota potrà essere approvata fino al massimo del 2,5 per mille, senza la possibilità di incrementarla della maggiorazione fino allo 0,8 per mille, stante la specifica previsione formulata con la legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

E' il caso di rimarcare che, in ragione del blocco degli aumenti di tariffa e di aliquote, imposto nuovamente agli enti locali dall'art. 1, c. 37, lett. a) della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018), il Comune potrà intervenire solamente riducendo le aliquote o aggiungendo delle fattispecie agevolative, per non incrementare la pressione fiscale.

Per esaminare gli interventi che si intende adottare per l'anno 2018, occorre prendere atto che nell'anno 2016 e 2017, la TASI è stata applicata ai seguenti immobili:

Al 01,00 per mille:

- **per i fabbricati classificati catastalmente nella cat. D;**
- **relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;**
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**

Non sono invece stati assoggettati alla TASI le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse:

- *l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;*
- *l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- *la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- *un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
- *altri immobili soggetti ad IMU, relativamente alle seguenti unità immobiliari:*
 - *gli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;*
 - *l'abitazione (e le pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;*
 - *gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (I.U.C.- IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20;*

Per gli immobili occupati o detenuti da un soggetto diverso dal proprietario è soggetto passivo anche l'occupante/detentore e a suo carico è stabilita la percentuale del 10% del versamento della TASI. La restante parte rimane dovuta dal possessore.

Il Comune ha pertanto un esiguo margine di manovra che di traduce, per lo più, nella determinazione delle aliquote da applicare. Infatti il Comune può decidere, con apposita delibera di Consiglio Comunale, di ridurre le aliquote in vigore nell'anno d'imposta 2015 o ampliare la platea delle agevolazioni.

Inoltre, nell'ipotesi in cui si voglia mantenere la maggiorazione fino allo 0,8 per mille, occorre darne atto in apposita delibera di Consiglio Comunale. Resta il vincolo per l'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, (ex articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), che stabilisce per questi il limite di aliquota nella misura dell'1 per mille.

Si rimarca inoltre che il comma 683 dispone che *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati*

analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

In relazione a quanto esposto ed illustrato, tenendo conto del rispetto vincolo del comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, si propone il mantenimento delle aliquote in vigore nel 2017.

Sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote, detrazioni e agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito preventivato a titolo di TASI, per l'anno 2018, si può presumibilmente confermare nella stima pari ad € 110.000,00 compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati in apposito prospetto di seguito riportato nella presente relazione.

Applicando le aliquote TASI predette si stima un presumibile grado di copertura dei servizi indivisibili sotto individuati, pari al 22,76%.

BILANCIO 2017/2019 ANNUALITA' 2018

SERVIZI INDIVISIBILI PER INTERVENTO

TIT	FUNZ.	PROGR.	DESCRIZIONE	PREV. 2018
1	1	7	SERVIZIO DEMOGRAFICO	€ 3.850,00
1	1	5	SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	€ 55.500,00
1	4	2	SERVIZIO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO INFERIORE	€ 76.650,00
1	3	1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 109.000,00
1	10	5	SERVIZIO STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 167.000,00
1	9	4	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	€ 47.200,00
1	12	9	SERVIZI CIMITERIALI	€ 24.183,32
TOTALE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI				€ 483.383,32

$$\% \text{ di COPERTURA} = \frac{€ 110.000,00}{€ 483.383,32,00} \times 100 = 22,76\%$$

Bagnatica, 11 gennaio 2018

*Il Responsabile Settore A. G. e Finanziari
Eugenio Crotti*